

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

2007/0258 (ACC)

Bruxelles, 23 gennaio 2008 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale:

COWEB 286

16009/07 COR 9

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE

Oggetto: Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità

europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

La pagina CE/SE/INT/ it 53 è sostituita dalla corrispondente pagina acclusa.

I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

ARTICOLO 53 (Articolo 132 ASA)

I protocolli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-V e VI sono parti integranti del presente accordo.

ARTICOLO 54

Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.